

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

CONTRATTO - CONCESSIONE RELITTO CIMITERIALE

Rep n. 3374

L'anno 2016 il giorno 17 del mese di marzo nella residenza municipale innanzi a me dott.ssa Antonella Tampoia ,Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente e' parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :

- l'avv. Antonio PIZZI nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Area Amministrativa domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche *Concedente*”;

- la dott.ssa Grazia GIOVANIELLO nata a Gravina in Puglia il 10.11.1945 c.f. GVNGRZ45S50E155T ivi residente alla Via G. Consolazione n. 31 di seguito denominato *“Concessionaria”*.

I componenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005 mi richiedono la stipula del seguente atto.

Premesso

- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 21.04.2010 è stato approvato il regolamento che disciplina la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali;

- che l'Amministrazione comunale ha, con successivi atti, prorogato il termine di presentazione di dette istanze di regolarizzazione, fissandolo, da ultimo,

Antonella Tampoia

Antonio Pizzi

Grazia Giovaniello

con Delibera di G.C. n.166 del 13.10.2015, alla data del 31.12.2015;

- che, a conclusione del procedimento istruttorio delle domande pervenute, bisogna procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di concessione degli immobili da regolarizzare;

- che con deliberazione di G.C.n. 78 in data 26.02.1999 è stata assegnata alla Sig. ra Grazia Giovanniello il relitto cimiteriale di mq 10,00 ubicato nella parte retrostante il Lotto n. 524;

- che successivamente la dott.ssa Grazia Giovanniello al fine di realizzare una edicola funeraria, in continuità edificandi con il contesto circostante, ha chiesto l'assegnazione dell'area antistante il sopracitato relitto cimiteriale, estesa mq. 3,88, concessa con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 27.01.2016;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 Oggetto della concessione

Il Comune di Gravina in Puglia concede in uso alla dott.ssa Grazia GIOVANIELLO che accetta:

a) il relitto cimiteriale di mq 10,00, a forma trapezoidale avente le basi rispettivamente mt.3,00 e mt.1,00 e lunghezza mt. 5,00, ubicato nella parte retrostante il Lotto n. 524 ed assegnato con deliberazione di G.C. n. 78/99;

b) l'area di mq. 3,88 antistante il sopracitato relitto cimiteriale, concessa con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 27.01.2016;

per complessivi mq.13,88, il tutto così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico, allegato "A" al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Grazia Giovanniello


[Signature]

Grazia Giovanniello

La concessione è fatta e accettata dalle parti ed è operativa alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dal presente contratto, dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, nonché dall'apposito Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza restrizione alcuna.

Foto nella casa sep

La stessa concessione è altresì regolamentata dalle disposizioni di cui al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvata con delibera del C.C. n. 95 del 11.07.1915 nonché da quelle di cui al Regolamento comunale per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2010.



Art.2 Caratteristiche della cappella gentilizia

Sul relitto concesso, secondo termini e modalità di seguito indicate, deve essere realizzato un monumento funerario avente le caratteristiche di cui al progetto tecnico da redigersi secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione.

tempo rinnovo

Art. 3 Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.

La concessione alla scadenza potrà essere, a richiesta, rinnovata.

Il rinnovo avrà luogo mediante provvedimento espresso alle condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e previo pagamento del canone di concessione al tempo vigente.

Art.4 Canone concessorio e garanzie

Il canone di concessione è fissato in € 3.779,32.

Le parti danno atto che la concessionaria ha effettuato il pagamento della suddetta somma presso la Tesoreria comunale a mezzo versamento sul conto corrente postale n.18315705 intestato a Comune di Gravina in Puglia Tesoreria Comunale Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Lire 937.500 del 27.01.1999, di Lire 2.500.000 a mezzo bonifico bancario Banca Popolare di Puglia e Basilicata reversale n.42/91 del 08.01.1991 nonché a mezzo versamento sul conto corrente postale n.18315705 intestato a Comune di Gravina in Puglia Tesoreria Comunale Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Euro 2.004,00, relativamente alle quali la Concedente rilascia ampia quietanza, giusta documentazione agli atti del Servizio Cimitero.

La concessionaria dichiara di non essere titolare di altra concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di una cappella o di una edicola funeraria.

Art.5 Obblighi della concessionaria

La concessionaria si obbliga:

- a) alla presentazione del progetto tecnico al Comune di Gravina in Puglia per il rilascio del titolo abilitativo richiesto entro mesi 3 (tre) dalla data della stipulazione del presente contratto;
- b) alla realizzazione ed ultimazione del monumento funerario entro mesi 6 (sei) dalla notizia del rilascio del provvedimento di cui alla lett.a) in perfetta conformità al progetto autorizzato;
- c) a provvedere alla continua manutenzione nonché perfetta e decorosa conservazione nel tempo del manufatto realizzato.

In caso di inosservanza dei termini di cui alle lett.a) e b) del comma 1 si procederà - fatta salva l'ipotesi di una proroga breve concessa per gravi e documentati motivi addotti dalla concessionaria - alla dichiarazione di

Antonio Casale
Antonio Casale
Manfredi

decadenza della concessione e alla restituzione del 50% (cinquanta per cento) del canone concessorio versato.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui alla lett. c) del comma 1, il Comune di Gravina in Puglia, previa diffida, potrà eseguire le opere necessarie a cura e spese della concessionaria.

Art.6 Divieto di cessione

La presente concessione ha oggetto diritti di natura incommerciabile.

Fatte salve le ipotesi di trasferimento per successione legittima e/o testamentaria, è vietata la cessione a terzi dell'area concessa e/o del monumento funerario ivi realizzato ed il relativo atto di cessione è affetto da nullità.

Oltre all'ipotesi di decadenza prevista dal sopracitato comma 2, il Comune di Gravina in Puglia provvederà a dichiarare la decadenza della concessione quando accerti che:

- a) la concessione è oggetto sistematico di lucro e/o speculazione;
- b) il monumento funerario è in stato di completo abbandono per incuria o grave carenza di manutenzione;
- c) non esistono aventi titolo al subentro nella titolarità della concessione.

A seguito della pronuncia di decadenza di cui ai precedenti commi 2 e 3, si provvederà, a cura dell'Ufficio comunale competente alla traslazione delle salme e dei resti mortali, all'acquisizione dell'area con il monumento al demanio comunale per la successiva assegnazione ad altro avente diritto.

Art.7 Tumulazione

Nell'immobile funerario da realizzare sarà consentita la tumulazione della concessionaria, del coniuge e/o dei suoi congiunti così come indicati dall'art.

Prof. Francesco...
Antonio...

29 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

È vietata la tumulazione di salme non comprese tra quelle indicate nel presente articolo. In caso di inosservanza a quanto stabilito nel presente articolo il Comune di Gravina in Puglia ordinerà il trasferimento della salma ed applicherà la sanzione prevista dal Regolamento di Polizia mortuaria.

Resta fermo quanto previsto dall'art.6.

Art.8 Rinuncia

La concessionaria può rinunciare in qualsiasi tempo alla concessione dell'area e dell'immobile realizzato. In caso di rinuncia, nulla sarà dovuto da parte del concedente.

Art.9 Esonero da responsabilità

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in caso di distruzione, in tutto o in parte, dell'immobile concesso e/o di quanto ivi realizzato per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di soppressione dell'attuale cimitero e di ricostruzione di nuovo cimitero, nessun diritto speciale competerà alla concessionaria e suoi eredi, i quali dovranno attenersi alle norme generali che l'Amministrazione comunale stabilirà per le concessioni in corso nel cimitero soppresso.


Art.10 Spese contrattuali

Le spese di questo atto, della sua registrazione e tutte le eventuali altre spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a completo carico della concessionaria senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune.

Art.11 Valore del contratto

Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano che il presente contratto ha valore di € 3.779,32 (tremilasettecentosettantanove/32)

fatto nella camera




presente


Art.12 Rinvio

La presente concessione è regolata dalle norme generali e regolamentari emanate dal Comune di Gravina in Puglia o da altra Autorità competente in materia.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Detto atto è stato sottoscritto, unitamente all'Allegato A), in mia presenza ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

La Concessionaria, dott.ssa Grazia GIOVANELLO nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner: 

Il Concedente, avv Antonio PIZZI nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di n.6 pagine per intero, e quanto della presente.

Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA


*Aut. Ufficiale
Carabinieri*

PLANIMETRIA Rapp. 1:500

PIANTA RELITTO AREA - Rapp. 1:50


Allegato A)

AREA CONCESSA mq. 10,00




viale

5,00




Area RICHIESTA mq. 3,88


viale




viale




viale



viale



viale



RELITTO AREA CIMITERIALE

GIOVANNIELLO GRAZIA nato a Gravina il 10.11.1945

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

CIMITERO COMUNALE